



ANGAISA NORMATIVE

Sanzioni FGAS in vigore dal 17 gennaio Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto contenente le sanzioni

Gent.mi Soci,

vi informiamo che è finalmente giunto a conclusione l'iter legislativo che porta la nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e il rispettivo Decreto sanzionatorio n. 26/2013.

Il DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 02/01/2020, **è in vigore da oggi, 17/01/2020**. Con questa ultima pubblicazione, è ora chiaro di come sia necessario e doveroso porre una maggiore attenzione, anche dal punto di vista ambientale, ad operare con detti impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, sia per quanto riguarda la fase di vendita che di installazione o manutenzione.

Le sanzioni sensibilizzeranno tutta la filiera del settore, dal venditore all'installatore fino al cliente finale, a un approccio diverso al mondo degli impianti f-gas: più trasparente e più consapevole.

Quest'evoluzione rappresenta una grandissima opportunità dal punto di professionale, legata alla tutela ambientale, alla tracciabilità e alla regolarizzazione di milioni di impianti, che necessitano di adeguamenti e interventi di riqualificazione.

A titolo esemplificativo riportiamo alcuni dei casi sanzionati dallo schema di decreto.

Caso sanzionato	Sanzione prevista
I venditori che forniscono F-GAS a imprese non certificate, che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento	Da 1.000 € a 50.000€
I venditori che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente	Da 1.000 € a 50.000€
I venditori che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate agli utilizzatori finali, che non inseriscono le informazioni in Banca Dati	Da 500 € a 1.000 €
Persone fisiche e imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti F-GAS senza il possesso del pertinente certificato	Da 10.000€ a 100.000€
Imprese certificate che non comunicano in Banca Dati entro 30 giorni dall'effettuazione dell'intervento	Da 1.000€ a 15.000€
L' operatore (cliente finale) che si avvale di persone non certificate per il recupero del gas durante la manutenzione o lo smantellamento	Da 10.000€ a 100.000€

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, è esercitata dal Ministero dell'ambiente, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

È possibile scaricare il documento contenente il testo completo del decreto al seguente indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=20-01-02&atto.codiceRedazionale=19G00170&elenco30giorni=false&utm_source=Sanzioni+F-GAS&utm_medium=email&utm_campaign=a6caedaea82f768340c99ca0d8zztte3sanzioni-f-gas

Nel ringraziare Lorenzo Epis, consulente eteam, per la preziosa collaborazione, restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione fosse necessaria.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Corrado Oppizzi



Servizi ANGAISA S.r.l. - Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di ANGAISA

Partita IVA: 07614040157 - REA N° 1181701

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 MILANO

Tel.: 02-48.59.16.11 – Fax: 02-48.59.16.22 – info@angaisa.it